

Vito Dulcamare

REGIME FORFETARIO

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, co 54/89 -

Benevento 14 aprile 2015

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO

Legge 11 marzo 2014, n. 23

**Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale
più equo, trasparente e orientato alla crescita**

Art. 11

**DELEGA AL GOVERNO PER LA
PREVISIONE DI REGIMI FORFETARI
PER I CONTRIBUENTI DI MINORI DIMENSIONI**

**IL GOVERNO HA INTESO PREVEDERE
IL NUOVO REGIME FORFETARIO
NELL'AMBITO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015**

ART. 11 REGIMI FORFETARI SEMPLIFICATI

- Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:.....
- b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, **prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta**, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di cui alla presente lettera;
- c) previsione di possibili forme di opzionalità;

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI

A PARTIRE DAL 2015

**(PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL
31/12/2014)**

**VIENE INTRODOTTO UN NUOVO
REGIME FORFETTARIO
DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO
A VALERE PER LE SOLE PERSONE FISICHE CON
RICAVI O COMPENSI ENTRO UN DETERMINATO LIMITE
DISTINTO PER CODICE ATTIVITA'**

**PREVISTE NORME PARTICOLARI PER DISCIPLINARE
IL PERMANERE NEGLI ATTUALI REGIMI AGEVOLATI**

**SI ATTENDONO DECRETI E PROVVEDIMENTI
PER LA REGOLAMENTAZIONE**

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI
ART.1

ACCESSO AL REGIME	
<p style="text-align: center;">(CO 56)</p> <p style="text-align: center;">INIZIO ATTIVITA'</p> <p style="text-align: center;">REGIME OPZIONALE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'</p>	<p style="text-align: center;">(CO 54)</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' IN CORSO</p> <p style="text-align: center;">REGIME NATURALE SULLA BASE DEI DATI DELL'ANNO PRECEDENTE</p>

ENTRATA NEL REGIME PER INIZIO ATTIVITA'

COMUNICATO STAMPA 31/12/2014

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011".

In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partite Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.

PRESUPPOSTI ACCESSO AL REGIME FISCALE
AGEVOLATO PER AUTONOMI
ART. 1 CO 54

CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE

- A) NON AVER SUPERATO IL LIMITE DEI RICAVI O COMPENSI**
- B) AVERE SOSTENUTO SPESE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORI A 5.000 € LORDI PER LAVORO DIPENDENTE, COLLABORAZIONI LAVORO A PROGETTO, LAVORO ACCESSORIO, BORSE DI STUDIO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE**
- C) COSTO COMPLESSIVO LORDO DEI BENI STRUMENTALI, ALLA FINE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, NON SUPERIORE A 20.000 €**
- D) PREVALENZA DEI REDDITI DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO RISPETTO AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO**

PRESUPPOSTI ACCESSO AL REGIME FISCALE
AGEVOLATO PER AUTONOMI
ART. 1 CO 54 LETT. A

CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE

AVERE

**CONSEGUITO RICAVI O COMPENSI,
RAGGUAGLIATI AD ANNO,
NEI LIMITI DI QUELLI
INDICATI IN APPOSITA TABELLA
PER CIASCUN CODICE ATECO**

LIMITI RICAVI E COMPENSI

PRO- GRES- SIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITÀ
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e be- vande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività im- mobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.00	86%
6	Intermediari del commer- cio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei Servizi di al- loggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sa- nitarie, di Istruzione, Ser- vizi Finanziari ed Assicu- rativi	(64 - 65- 66) - (69 - 70- 71 - 72 - 73 -74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - 94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

CODICI ATTIVITA'

POICHE

**I LIMITI DI RICAVI FANNO RIFERIMENTO
AI CODICI DI ATTIVITA',
POSSONO APPLICARE IL REGIME TUTTI I SOGGETTI CHE
RIENTRANO IN UN MEDESIMO CODICE
ANCHE SE LA DIVISIONE ATECO
NON SEMBRA RIGUARDARLI**

ESEMPIO

CODICE ATECO 45 = COMMERCIO

**COMPRENDE TUTTI I CODICI ATTIVITA' CHE INIZIANO CON 45
COMPRESO, QUINDI, LE ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI
COME AUTOFFICINE CODICE 45.20.10 E SIMILI**

RICAVI/COMPENSI ANNO PRECEDENTE

ART. 1 CO 55

OLTRE AL RAGGUAGLIO AD ANNO

ATTENZIONE

- **NON VA CONSIDERATO L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE**
- **SI ASSUME IL LIMITE MAGGIORE IN CASO DI ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' CON LIMITE DIFFERENTE (NON VALE IL CRITERIO DELLA PREVALENZA)**

RICAVI/COMPENSI ANNO PRECEDENTE

SECONDO RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

1

**I RICAVI DELL'ANNO PRECEDENTE VANNO ASSUNTI SULLA
BASE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA**

ANCHE PER CHI ERA NEL REGIME MINIMI ?

TELEFISCO 2015

IN BASE AL REGIME APPLICATO NELL'ANNO PRECEDENTE

2

(CAMBIAMENTO ATTIVITA' TRA 2014 E 2015)

**I RICAVI DELL'ANNO PRECEDENTE SONO ASSUNTI PER IL
LORO AMMONTARE COMPLESSIVO**

**INDIPENDENTEMENTE DALL'ATTIVITA'
CHE SI INTENDE AGEVOLARE NELL'ANNO**

LIMITE DEL COSTO DEL LAVORO

ART. 1 CO 54 LETT. B

5.000 € = LIMITE DEL COSTO DEL LAVORO

- **spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 (COMPENSI ALL'IMPRENDITORE E AI SUOI FAMILIARI)**

LIMITE BENI STRUMENTALI LORDI

ART. 1 CO 54 LETT. C)

20.000 € COSTO COMPLESSIVO ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	
TIPOLOGIA BENE	RILEVANZA
BENI IN LEASING	SI ASSUME IL COSTO DEL CONCEDENTE
BENI IN LOCAZIONE, NOLEGGIO E COMODATO	SI ASSUME IL VALORE NORMALE EX ART. 9 TUIR
BENI AD USO PROMISCOUO	SI ASSUME IL COSTO AL 50%
BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 516,46	NON RILEVANO
BENI IMMOBILI COMUNQUE ACQUISITI	NON RILEVANO

BENI IMMATERIALI

VIDEOFORUM 2015

**CONFERMA LA PRECEDENTE CIRC. 7/E/2008
(APPLICABILE AL REGIME DEI MINIMI)**

**CHE CONSENTIVA L'ESCLUSIONE DAL CALCOLO
DEI BENI AMMORTIZZABILI
DEI BENI IMMATERIALI**

(AVVIAMENTO O ALTRI ELEMENTI IMMATERIALI)

**che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo
nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo**

BENI CON IVA INDETRAIBILE

VIDEOFORUM 2015

**CONFERMA LA PRECEDENTE CIRC. 7/E/2008
(APPLICABILE AL REGIME DEI MINIMI)**

**CHE CONSENTIVA DI NON CONSIDERARE
L'IVA NON DETRATTA
NEL COSTO DEI BENI AMMORTIZZABILI**

PREVALENZA REDDITO FORFETARIO

ART. 1 CO 54 LETT. D

(AGGIUNTA IN SEDE DI MAXIEMENDAMENTO)

IL REDDITO DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO DEVE

**ESSERE PREVALENTE RISPETTO AI
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

**LA PREVALENZA NON RILEVA
SE SUSSISTE UNO DI SEGUENTI PRESUPPOSTI**

- 1. RAPPORTO DI LAVORO E' CESSATO,**
- 2. LA SOMMA DEL REDDITO DI IMPRESA, DI LAVORO AUTONOMO E DI LAVORO DIPENDENTE NON SUPERA 20.000**

PREVALENZA REDDITO FORFETARIO

ESEMPI				
REDDITI	1	2	3	4
IMPRESA O PROFESSIONALE	7.000	13.000	10.000	10.000
LAVORO	12.000	10.000	14.000	15.000 (RAPPORTO CESSATO)
	AMMESSO	AMMESSO	NON AMMESSO	AMMESSO

PERSONE FISICHE ESCLUSE DAL REGIME

ART. 1 CO 57

- **SOGGETTI RIENTRANTI IN REGIMI IVA SPECIALI O IN REGIMI DI DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO**
- **SOGGETTI NON RESIDENTI, AD ECCEZIONE DEL CITTADINO DI ALTRO STATO MEMBRO CHE PRODUCA IN ITALIA AL MENO IL 75% DEL PROPRIO REDDITO**
- **SOGGETTI CHE EFFETTUANO IN MODO ESCLUSIVO O PREVALEMENTEMENTE CESSIONI DI FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI E MEZZI DI TRASPORTO NUOVI**
- **PERSONE FISICHE CHE PARTECIPANO CONTEMPORANEAMENTE A SOGGETTI CHE DICHIARANO COMUNQUE IL REDDITO PER TRASPARENZA (ANCHE SRL)**

ESCLUSIONI SOGGETTIVE

ART. 1 CO 47

A DIFFERENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI

**LE CAUSE DI ESCLUSIONE SOGGETTIVE
NON SI RIFERISCONO ALL'ANNO PRECEDENTE
MA
ALL'ANNO DI APPLICAZIONE
DEL REGIME FORFETARIO**

PERSONE FISICHE ESCLUSE DAL REGIME

**MOLTO PROBABILMENTE SARANNO CONFERMATI I CHIARIMENTI FORNITI
PER IL REGIME DEI MINIMI
(EDITORIA/AGENZIA VIAFFI/SALI E TABACCHI/BENI USATI/ECC.)**

AGRICOLTORI MINIMI CON ALTRE ATTIVITA'

CIRC. 28/01/2008 N. 7/E PAR. 2.2.

**SONO AMMESSI AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
PER LE ALTRE ATTIVITA' SVOLTE
A CONDIZIONE CHE IL REGIME DELL'AGRICOLTURA
SIA QUELLO DELL'ESONERO
IN NESSUN ALTRO CASO
L'AGRICOLTURA PUO' RIENTRARE NEL NUOVO REGIME**

AGRITURISMO

CIRC. 28/01/2008 N. 7/E PAR. 2.2.

**PUO' RIENTRARE NEL REGIME DEI MINIMI
SE SI OPTA PER IL REGIME ORDINARIO DI DETRAZIONE IVA**

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' TRASPARENTE

SECONDO RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

**LA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' TRASPARENTE
NON DEVE ESSERE POSSEDUTA CONTEMPORANEAMENTE
ALL'ATTIVITA' FORFETARIA**

PERTANTO

**E' POSSIBILE CEDERE LA PARTECIPAZIONE PRIMA DI
INIZIARE L'ATTIVITA' FORFETARIA
ANCHE NELLO STESSO ANNO**

**E' POSSIBILE ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE DOPO AVER
CESSATO L'ATTIVITA' FORFETARIA
ANCHE NELLO STESSO ANNO**

FUNZIONAMENTO IVA DEL NUOVO REGIME

- **NESSUNA RIVALSA IVA SULLE OPERAZIONI ATTIVE NAZIONALI**
- **NESSUN DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA SULLE OPERAZIONI PASSIVE**
- **PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIA SI APPLICANO DISCIPLINE SEPARATE PER BENI E SERVIZI**
- **PER LE OPERAZIONI EXTRACEE SI APPLICANO LE RELATIVE DISCIPLINE (IMPORT-EXPORT-PRESTAZIONI SERVIZI)**
- **NON POSSONO ESSERE ESPORTATORI ABITUALI**
- **ESONERO DA VERSAMENTO IVA SALVO CHE PER GLI ACQUISTI PER LE QUALI SONO CONSIDERATI DEBITORI DI IMPOSTA -TUTTI I CASI DI REVERSE – CON VERSAMENTO ENTRO 16 MESE SUCCESSIVO ALL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE**

FUNZIONAMENTO IVA COMUNITARIA

CESSIONE DI BENI	ACQUISTO DI BENI	PRESTAZIONI DI SERVIZI
<p>SI APPLICA ART. 41 CO 2-BIS D.L. 331/93</p> <p>NON E' CONSIDERATA CESSIONE INTRA MA OPERAZIONE INTERNA SENZA APPLICAZIONE IVA CON RIFERIMENTO AL REGIME INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELL'ACQUIRENTE</p>	<p>SI APPLICA ART. 38 CO 5 D.L. 331/93</p> <p>FINO A 10.000 (NELL'ANNO PRECEDENTE O NEL CORSO DELL'ANNO) SONO CONSIDERATI NON SOGGETTI IVA NEL PAESE DI DESTINAZIONE E PAGANO L'IVA NEL PAESE DI PROVENIENZA</p>	<p>SI APPLICANO ORDINARIE NORME</p> <p>SECONDO QUANTO PREVISTO DA ARTT. 7-TER E SEGUENTI DEL DECRETO IVA</p> <p>PERTANTO PRESTAZIONI 7-TER VANNO IN INTRA</p>

FUNZIONAMENTO IVA DEL NUOVO REGIME

INOLTRE

- **ESONERO DA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE, TENUTA SCRITTURE CONTABILI E DICHIARAZIONI**
- **SUSSISTE OBBLIGO NUMERARE E CONSERVARE FATTURE ACQUISTO E FATTURE EMESSE**
- **OBBLIGO DI CERTIFICARE I CORRISPETTIVI**

NON RISULTA NELLA NORMA MA DA RELAZIONE

- **ESONERO DA OGNI COMUNICAZIONE**
- **OBBLIGO MODELLI INTRASTAT**

FATTURAZIONE

**LA FATTURA EMESSA DAL CONTRIBUENTE FORFETARIO
DEVE CONTENERE**

L'ESPRESSA INDICAZIONE CHE SI TRATTA DI

**OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA
ART. 1 CO 58 LEGGE 190/2014**

**APPLICAZIONE BOLLO SE IMPORTO FATTURA
SUPERA 77,47 €**

FATTURAZIONE OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA

**LA FATTURA EMESSA DAL CONTRIBUENTE FORFETARIO
DEVE CONTENERE**

L'ESPRESSA INDICAZIONE CHE

NON COSTITUISCE DI OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA

EX ART. 41 DL 331/1993

O ART. 7-TER DPR 633/1972

MA DI OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA

ART. 1 CO 58 LEGGE 190/2014

**APPLICAZIONE BOLLO SE IMPORTO FATTURA
SUPERA 77,47 €**

FUNZIONAMENTO REVERSE IVA **DEL NUOVO REGIME**

**IL SOGGETTO IN REGIME FORFETARIO
VERSA L'IVA IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI
PER LE QUALI
E' RITENUTO DEBITORE D'IMPOSTA**

- **ACQUISTI INTERNI IN REVERSE**
- **ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI**
- **ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI OLTRE 10.000 €
(FINO A 10.000 PAGA L'IVA BEL PAESE DI ORIGINE)**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI
PASSAGGIO DA UN REGIME ALL'ALTRO
ART. 1 CO 61

DA ORDINARIO A FORFETARIO	DA FORFETARIO A ORDINARIO
OBBLIGO DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA ART. 19-BIS.2	
ATTENZIONE IN OCCASIONE DI OGNI RETTIFICA L'IVA RISULTANTE ASSUME RILEVANZA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE COME SOPRAVVENIENZA ATTIVA O PASSIVA	

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

**RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA IN CASO DI MUTAMENTO DI REGIMI
ART. 19-BIS 2 CO 3 DPR 633/72**

**LA RETTIFICA RIGUARDA BENI E SERVIZI CHE NON HANNO ANCORA PERSO
LA LORO UTILITA'**

**PER I BENI AMMORTIZZABILI
LA DURATA DELL'UTILITA' E' PRESUNTA DALLA NORMA**

- **BENI IMMOBILI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO TRASCORSI DIECI ANNI DALL'ACQUISTO O DALLA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE**
- **ALTRI BENI AMMORTIZZABILI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO TRASCORSI QUATTRO ANNI DALLA LORO ENTRATA IN FUNZIONE**
- **ALTRI BENI E SERVIZI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO STATI ANCORA CEDUTI O UTILIZZATI**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

**ATTENZIONE
IN CASO DI MUTAMENTO DI REGIMI
ART. 19-BIS 2 CO 3 DPR 633/72**

LA RETTIFICA NON DEVE ESSERE EFFETTUATA

- **PER I BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 516,46 EURO**
- **PER I BENI IL CUI COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO E' SUPERIORE AL 25%**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

ESEMPIO RETTIFICA

- **2014 = REGIME ORDINARIO IVA**
- **ACQUISTO BENI PER 10.000 + IVA 2.200**
- **RIMANENZA BENI AL 31/12/2014** **3.000**
- **2015 OPZIONE PER REGIME FORFETARIO**
- **NELLA DICHIARAZIONE IVA DEL 2014 RETTIFICA A DEBITO
PER L'IVA APARI A 660 SULLE RIMANENZE**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI
PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO
ART. 1 CO 62/63

L'ULTIMA DICHIARAZIONE IVA
IN REGIME ORDINARIO COMPRENDE

- **IVA DA RETTIFICA**
- **IVA NON ANCORA ESIGIBILE (ANCHE PER REGIME DI CASSA)**
- **IVA DA DETRARRE NON ANCORA PAGATA (PER REGIME DI CASSA)**

L'EVENTUALE CREDITO PUO' ESSERE

- **CHIESTO A RIMBORSO**
- **UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI
PASSAGGIO DA FORFETARIO A ORDINARIO
ART. 1 CO 61

**NELLA PRIMA DICHIARAZIONE IVA
IN REGIME ORDINARIO**

**EFFETTUARE LA RETTIFICA IVA
RELATIVA AI BENI ANCORA NON UTILIZZATI
PER I QUALI L'IVA
NON E' STATA DETRATTA
NEL CORSO DEL REGIME FORFETARIO**

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA FORFETARIO A ORDINARIO

ESEMPIO RETTIFICA

- **2015 = REGIME FORFETARIO**
- **ACQUISTO BENI PER 10.000 + IVA 2.200**
- **RIMANENZA BENI AL 31/12/2014** **3.000**

- **2016 RIENTRA NEL REGIME ORDINARIO**
- **NELLA DICHIARAZIONE IVA DEL 2016 RETTIFICA A CREDITO PER L'IVA APARI A 660 SULLE RIMANENZE**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

ART. 1 CO 44

$\begin{aligned} &\text{RICAVI/COMPENSI PERCEPITI} \\ &\quad \times \\ &\text{COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' PER CIASCUN CODICE ATECO} \\ &\quad = \\ &\text{REDDITO IMPONIBILE} \end{aligned}$

$\begin{aligned} &\text{REDDITO IMPONIBILE} \\ &\quad - \\ &\text{CONTRIBUTI PREVIDENZIALI} \\ &\quad = \\ &\text{REDDITO IMPONIBILE NETTO} \end{aligned}$
--

$\begin{aligned} &\text{REDDITO IMPONIBILE NETTO} \\ &\quad \times \\ &\text{IMPOSTA SOSTITUTIVA 15\%} \\ &\quad = \\ &\text{IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA} \end{aligned}$

LIMITI RICAVI E REDDITIVITA'

SETTORE	LIMITE RICAVI COMPENSI	REDDITIVITA'
INDUSTRIE ALIMENTARI E BEVANDE	35.000	40%
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO	40.000	40%
COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE	30.000	40%
COMMERCIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI	20.000	54%
COSTRUZIONI E ATTIVITA' IMMOBILIARI	15.000	86%
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	15.000	62%
ATTIVITA' DI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	40.000	40%
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE, SANITARIE, DI ISTRUZIONE, SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI	15.000	78%
ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE	20.000	67%

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

ART. 1 CO 64

CRITERIO DI CASSA

**IL RIFERIMENTO AI RICAVI E COMPENSI PERCEPITI
COMPORTA LA RILEVANZA DEL
CRITERIO DI CASSA**

IMPOSTA SOSTITUTIVA

**DELL'IRPEF, IRAP ,
ADDIZIONALI COMUNALE E REGIONALE**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
IMPRESE FAMILIARI
ART. 1 CO 64

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' DOVUTA DAL TITOLARE
ANCHE PER LE QUOTE DI REDDITO
SPETTANTI AI COLLABORATORI FAMILIARI

ANCHE I CONTRIBUTI VERSATI
PER CONTO DEI COLLABORATORI
SONO DETRATTI PER INTERO DAL TITOLARE

DETRAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

ART. 1 CO 64

IL TITOLARE DETRAE PER INTERO

- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROPRI**
- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**
- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI FAMILIARI (NON FISCALMENTE A CARICO) PER I QUALI IL TITOLARE NON ABBIA ESERCITATO IL DIRITTO ALLA RIVALSA**

**L'EVENTUALE ECCEDEXZA NON DETRATTA
E' DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
PER NUOVE ATTIVITA' (START UP)
ART. 1 CO 65

**ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA
CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITA'**

**IL REDDITO IMPONIBILE
DELL'ANNO DI INIZIO E DEI DUE SUCCESSIVI
E' RIDOTTO DI UN TERZO
IN PRESENZA DI TALUNI PRESUPPOSTI**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
PER NUOVE ATTIVITA' (START UP)
ART. 1 CO 65

ESEMPIO

• COMPENSI PERCEPITI	12.000
• COEFFICIENTE REDDITIVITA'	85%
• REDDITO IMPONIBILE TEORICO	10.200
• RIDUZIONE 1/3 PER NUOVA ATTIVITA'	3.400
• REDDITO IMPONIBILE NETTO	6.800

PRESUPPOSTI PER DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER NUOVE ATTIVITA' (START UP)

ART. 1 CO 65

(SONO GLI STESSI DEL REGIME DEI MINIMI)

- **non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività**
- **l'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale**
- **in caso di prosecuzione di attività esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore al limite della specifica attività**

RIFERIMENTO AI 3 ANNI PRECEDENTI

ART. 1 CO 65 LETT. A)

(PER REGIME DEI MINIMI)

IL LIMITE...

**debba intendersi riferito al periodo di effettivo svolgimento
dell'attività precedente e non al periodo di imposta**

QUINDI

NON SI TRATTA DI TRE PERIODI DI IMPOSTA

MA DEI TRE ANNI PRECEDENTI

ALLA DATA DI INIZIO

MERA PROSECUZIONE

ART. 1 CO 65 LETT. B)

(PER REGIME DEI MINIMI)

PROVVEDIMENTO 22/12/2011 N. 185820 PAR. 2.2

**2.2. La condizione di cui alla lettera b)
.....secondo cui l'attività da esercitare non
deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di
altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova
di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause
indipendenti dalla propria volontà.**

RICAVI ANNO PRECEDENTE

ART. 1 CO 65 LETT. C)

(PER REGIME DEI MINIMI)

CIRC. 30/05/2012 N. 17/E PAR. 2.2.3

per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, va accertato che l'ammontare dei ricavi conseguiti da cedente o dal *de cuius* non sia superiore a 30.000.

L'indagine deve essere effettuata in relazione al periodo di imposta precedente a quello del riconoscimento del predetto beneficio,

per cui, ad esempio, se **l'azienda viene acquistata nel corso del 2012**

è necessario far riferimento ai ricavi conseguiti nel 2011.

INOLTRE

CIRC. 30/05/2012 N. 17/E PAR. 2.2.3

Qualora l'acquisto dell'impresa avvenga in corso d'anno, oltre al rispetto del requisito in esame,

è necessario anche che, nel corso dell'anno di acquisto, non venga superato l'ulteriore limite di ricavi di 30.000 euro fissato dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 244 del 1997.

A tale fine, i ricavi riferibili al dante causa e quelli riferibili all'avente causa, relativi all'anno di **cessione dell'attività, devono essere considerati cumulativamente per la verifica del superamento del richiamato limite.**

COMPONENTI DI REDDITO SOSPESI
DELL'ULTIMO PERIODO ORDINARIO

ART. 1 CO 66

**I COMPONENTI DI REDDITO
POSITIVI E NEGATIVI
NON ANCORA IMPUTATI A REDDITO
AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL NUOVO REGIME
(SPESE DI MANUTENZIONE, SPESE DI RAPPRESENTANZA,
RATEAZIONE PLUSVALENZE, ECC.)**

**CONCORRONO A FORMARE
IL REDDITO E LA BASE IMPONIBILE IRAP
DELL'ULTIMO PERIODO
IN REGIME DI DETERMINAZIONE ORDINARIA**

INAPPLICABILITA' DELLE RITENUTE D'ACCONTO

ART. 1 CO 67

**I RICAVI E I COMPENSI DEL REGIME FORFETARIO
NON SONO SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO**

**(ANCHE RITENUTA 4% PER RISTRUTTURAZIONE ?
SI – LA NORMA PARLA DI SOSTITUTI DI IMPOSTA)**

**RILASCIO DI APPOSITA DICHIARAZIONE
DA PARTE DEL PERCIPIENTE
DALLA QUALE RISULTI CHE IL REDDITO AL QUALE
AFFLUISCONO LE SOMME
SONO SOGGETTE A IMPOSTA SOSTITUTIVA**

PERDITE FISCALI ANTERIORI

ART. 1 CO 68

**EVENTUALI PERDITE FISCALI RIPORTABILI
(SE PROVENGONO DA CONTABILITA' ORDINARIA)
AL MOMENTO DELL'ACCESSO
AL REGIME FORFETARIO**

**SONO SCOMPUTABILI
SECONDO LE VIGENTI NORME
(ENTRO 5 ANNI O ILLIMITATAMENTE)**

DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA

ADEMPIMENTI AI FINI DELLE II.DD

ART. 1 CO 69

- **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI EMESSI E RICEVUTI**
- **ESONERO DALLA TENUTA DI SCRITTURE CONTABILI**
- **OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**
- **ESONERO DALL'OBBLIGO DI OPERARE LE RITENUTE FISCALI (TUTTE)**
- **OBBLIGO DI INDICARE I COMPENSI CORRISPOSTI E IL CODICE FISCALE DEI PERCIPIENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

COMMA 73

- **ESONERO DA STUDI DI SETTORE E PARAMETRI, MA SPECIFICHE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA**

ADEMPIMENTI AI FINI DELLE II.DD

ART. 1 CO 69

QUESTIONE

COME SI CONCILIANO

- **L'ESONERO DI OPERARE LE RITENUTE FISCALI (TUTTE)**
- **L'OBBLIGO DI INDICARE I COMPENSI CORRISPOSTI E IL CODICE FISCALE DEI PERCIPIENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

**CON LE NUOVE NORME IN TEMA DI
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
PER I TITOLARI DI REDDITO
DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ?**

USCITA DAL REGIME FORFETARIO

ART. 1

NON E' PREVISTA ALCUNA DURATA MINIMA	
CO 70 OPZIONE PER REGIME DI DETERMINAZIONE ORDINARIA DELL'IVA E DEI REDDITI	CO 71 PERDITA DI UNO DEI PRESUPPOSTI (ANCHE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO)

OPZIONE PER REGIME ORDINARIO
DI DETERMINAZIONE DELL'IVA E DEI REDDITI
ART. 1 CO 70

**I CONTRIBUENTI CHE APPLICANO
IL REGIME FORFETARIO
POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE
ORDINARIA DELL'IVA E DEI REDDITI**

**MEDIANTE
APPOSITA **OPZIONE**
VALIDA PER ALMENO UN TRIENNIO
(TACITAMENTE RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO)
NELLA PRIMA DICHIARAZIONE IVA DA PRESENTARE**

PERDITA DI UNO DEI PRESUPPOSTI

ART. 1 CO 71

IL REGIME FORFETARIO CESSA DI ESSERE APPLICATO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI PERDE UNO DEI PRESUPPOSTI O SI ACQUISISCE UNA DIVERSA SITUAZIONE

CO 54

A) AVERE CONSEGUITO RICAVIDI O COMPENSI, RAGGUAGLIATI AD ANNO, NEI LIMITI DI QUELLI INDICATI IN APPOSITA TABELLA PER CIASCUN CODICE ATECO

B) AVERE SOSTENUTO SPESE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORI A 5.000 € LORDI PER LAVORO DIPENDENTE, COLLABORAZIONI LAVORO A PROGETTO, LAVORO ACCESSORIO, BORSE DI STUDIO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

C) COSTO COMPLESSIVO LORDO DEI BENI STRUMENTALI, ALLA FINE DELL'ANNO DI RIRETTIMENTO, NON SUPERIORE A 20.000 €

CO 57

•SOGGETTI RIENTRANTI IN REGIMI IVA SPECIALI O IN REGIMI DI DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO

•SOGGETTI NON RESIDENTI, AD ECCEZIONE DEL CITTADINO DI ALTRO STATO MEMBRO CHE PRODUCA IN ITALIA AL MENO IL 75% DEL PROPRIO REDDITO

•SOGGETTI CHE EFFETTUANO PREVALENTEMENTE CESSIONI DI FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI E MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

•PERSONE FISICHE SOCI DI ALTRI CONTRIBUENTI CHE DICHIARANO COMUNQUE IL REDDITO PER TRASPARENZA (ANCHE SRL)

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEL CASO DI
PASSAGGIO DA UN REGIME ALL'ALTRO**
ART. 1 CO 72

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO OCCORRE EVITARE			
Componenti positivi di reddito		Componenti negativi di reddito	
il salto di imposta	la doppia tassazione	la mancata deduzione	la doppia deduzione
IN MODO CHE OGNI COMPONENTE DI REDDITO RILEVI UNA SOLA VOLTA			

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ART. 1 CO 72

ESEMPIO 1

- **AGENTE COMMERCIO SEMPLIFICATO NEL 2014**
- **DICHIARA PER COMPETENZA PROVVIGIONI DI 2.000**

- **REGIME FORFETARIO NEL 2015**
- **INCASSO FATTURA NEL 2015 PER 2.000 SENZA IVA**
- **LA FATTURA NON VA DICHIARATA NEL 2015 IN QUANTO DI COMPETENZA DEL 2014**

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ART. 1 CO 72

ESEMPIO 2

- **COMMERCIANTE**
- **SEMPLIFICATO NEL 2014 E FORFETARIO NEL 2015**
- **NEL 2014 INCASSA UNA FATTURA DI ACCONTO PER 5.000**
- **NEL 2015 CONSEGNA LE MERCI PER UN VALORE DI 8.000**
- **NEL 2015 INCASSA UNA FATTURA DI SALDO PER 3.000**

- **LA FATTURA DI ACCONTO VA DICHIARATA NEL 2015 IN QUANTO NON DICHIARATA PER IL 2014 (COMPETENZA DELLA VENDITA E' 2015)**

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ART. 1 CO 72

ESEMPIO 3

BENI AMMORTIZZABILI ACQUISTATI PRIMA DEL REGIME

- **LA DETERMINAZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEL COSTO NON AMMORTIZZATO DEL BENE AL MOMENTO DELL'ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO**
- **ESEMPIO**
- **COSTO BENE 5.000**
- **FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2014 3.500**
- **REGIME FORFETARIO DAL 2015**
- **AMMORTAMENTO 2015 0**

**IL COSTO NON AMMORTIZZATO DI 1.500 RILEVERA'
AI FINI DELL'AMMORTAMENTO DOPO L'USCITA DAL REGIME**

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ART. 1 CO 72

QUESTIONE

NELL'ESEMPIO 3

**SE IL BENE E' CEDUTO IN PENDENZA
DEL REGIME FORFETARIO**

**AI FINI DELLA PLUSVALENZA
SI TIENE CONTO DEL COSTO NON AMMORTIZZATO**

**MA ALLA PLUSVALENZA SI APPLICA
LA PERCENTUALE DI REDDITIVITA'
(NON TRATTANDOSI DI RICAVO) ?**

TRATTAMENTO BENI AMMORTIZZABILI
ART. 1 CO 72

<p style="text-align: center;">ACQUISTATI PRIMA DELL'ENTRATA IN REGIME</p> <p style="text-align: center;">FERMANO IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO CHE RIPRENDE DOPO L'USCITA DAL REGIME</p>	<p style="text-align: center;">ACQUISTATI IN PENDENZA DEL REGIME</p> <p style="text-align: center;">HANNO COSTO FISCALE PARI A ZERO</p>
---	---

USCITA DAL REGIME PER ACCERTAMENTO

ART. 1 CO 74

**IL REGIME FORFETARIO CESSA DALL'ANNO
SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI**

**-A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DIVENUTO
DEFINITIVO –**

**VIENE MENO UNO DEI PRESUPPOSTI DI
AMMISSIONE**

QUESTIONE

**COSA SI INTENDE PER
ACCERTAMENTO DIVENUTO DEFINITIVO ?**

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 1 CO 74

**IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE
A CAUSA DI UN PRESUPPOSTO ERRATO**

**LE SANZIONI SONO AUMENTATE DEL 10%
SE IL MAGGIOR REDDITO ACCERTATO
E' SUPERIORE
DI ALMENO IL 10% A QUELLO DICHIARATO**

RILEVANZA DEL REDDITO FORFETARIO
ART. 1 CO 75

RILEVA	NON RILEVA
IN AGGIUNTA AL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ART. 12 CO 2	AI FINI DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 13 TUIR
RILEVA QUALE IMPONIBILE PREVIDENZIALE (SALVO OPZIONE)	

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

ART. 1 CO 76-84

**I SOLI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA
CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO**

**POSSONO OPTARE
IN SEDE DI INIZIO ATTIVITA' INPS
O ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI CIASCUN ANNO**

**PER UN
REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO
CHE CONSENTE DI
NON APPLICARE IL MINIMALE CONTRIBUTIVO**

CARATTERISTICHE REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

ART. 1 CO 77-84

- **NO MINIMALE** (QUINDI SISTEMA CONTRIBUTIVO A SOLA PERCENTUALE SENZA CONTRIBUTI FISSI)
- **PRESTAZIONI SULLA BASE DEL CONTRIBUTIVO**
- **IN CASO DI VERSAMENTI INFERIORI AL MINIMALE, NON SUSSISTERA' LA COPERTURA ANNUA**
- **REGIME APPLICABILE AI COLLABORATORI DEVE ESSERE COERENTE CON QUELLO SCELTO DAL TITOLARE**
- **NON SONO APPLICABILI LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI OVER 65 E PER GLI UNDER 21**
- **IL REGIME PREVIDENZIALE AGEVOLATO PERMANE FINTANTO CHE PERMANGONO I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO**

REGIMI FISCALI ABROGATI

ART. 1 CO 85

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO ABROGA I SEGUENTI REGIMI AGEVOLATIVI (SALVO NORME TRANSITORIE PER I REGIMI IN CORSO AL 31/12/2014)		
ART. 13 L. 388/2000 REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI	ART. 1 CO 96/115 L. 244/2007 REGIME CONTABILE AGEVOLATO (SUPERMINIMI)	ART. 27 DL 98/2011 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER GIOVANI E LAVORATORI IN MOBILITA' PROROGATO A TUTTO IL 2015

1° POSSIBILITA'

ART. 1 CO 86

I SOGGETTI CHE AL 31/12/2014 UTILIZZANO UNO DEI SEGUENTI		
ART. 13 L. 388/2000 REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI	ART. 1 CO 96/115 L. 244/2007 REGIME CONTABILE AGEVOLATO (SUPERMINIMI)	ART. 27 DL 98/2011 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER GIOVANI E LAVORATORI IN MOBILITA'
IN PRESENZA DEI NUOVI PRESUPPOSTI DAL 2015 APPLICANO IL REGIME FORFETARIO SALVA OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO		

2° POSSIBILITA'
ART. 1 CO 87

I SOGGETTI CHE AL 31/12/2014 UTILIZZANO UNO DEI SEGUENTI	
ART. 13 L. 388/2000 REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI	ART. 27 DL 98/2011 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER GIOVANI E LAVORATORI IN MOBILITA'
SE HANNO I PRESUPPOSTI PER IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' (START UP) POSSONO APPLICARE IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' PER GLI ANNI CHE MANCANO AL TRIENNIO	

ESEMPIO.1
ART. 1 CO 87

2013
INIZIO ATTIVITA'
REGIME NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (FORFETTINO)

POICHE' IL REGIME DURA 3 ANNI

SE OPTA PER IL
REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' (START UP)

POSSIBILE APPLICAZIONE SOLO PER 2015

ESEMPIO.2
ART. 1 CO 87

2014
INIZIO ATTIVITA'
REGIME AGEVOLATO DI VANTAGGIO
DA PARTE DI SOGGETTO ULTRA 35ENNE

SE OPTA PER IL
REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' (START UP)

POSSIBILE APPLICAZIONE DAL 2015 AL 2016

(IL VECCHIO REGIME SAREBBE DURATO 5 ANNI = FINO AL 2018)

ESEMPIO.3
ART. 1 CO 87

	REGIME AGEVOLATO DI VANTAGGIO	REGIME NUOVE INIZIATIVE
RICAVI /COMPENSI INCASSATI	15.000	15.000
COSTI PAGATI	0	0
DEDUZIONE FORFETARIA (ESEMPIO 22%)	0	3.300
REDDITO LORDO (SENZA CONSIDERARE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI)	15.000	11.700
RIDUZIONE 1/3 IMPONIBILE	0	3.900
IMPONIBILE NETTO	15.000	7.800
IMPOSTA SOSTITUTIVA (5% - 15%)	750	1.170

3° POSSIBILITA'

ART. 1 CO 88

I SOGGETTI CHE AL 31/12/2014 UTILIZZANO

**ART. 27 DL 98/2011
REGIME FISCALE
DI VANTAGGIO PER GIOVANI E LAVORATORI IN MOBILITA'**

**POSSONO CONTINUARE AD APPLICARLO
PER GLI ANNI CHE MANCANO AL QUINQUENNIO
E COMUNQUE FINO AL 35° ANNO DI ETA'**

ESEMPIO
ART. 1 CO 88

	REGIME AGEVOLATO DI VANTAGGIO	REGIME FORFETARIO
RICAVI /COMPENSI INCASSATI	15.000	15.000
COSTI PAGATI	0	0
DEDUZIONE FORFETARIA (ESEMPIO 22%)	0	3.300
REDDITO (SENZA CONSIDERARE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI)	15.000	11.700
IMPOSTA SOSTITUTIVA (5% - 15%)	750	1.755

QUESTIONE

**SE NEL 2015 SI PERMANE
NEL REGIME DI VANTAGGIO**

**SI POTREBBE PASSARE NEL REGIME FORFETTARIO
IN UNO DEGLI ANNI SUCCESSIVI E PRIMA DEL
COMPIMENTO DEL QUINQUENNIO
O DEL 35° ANNO DI ETÀ' ?**

**SI CON LA PROROGA INTERVENUTA CON IL
DECRETO MILLEPROROGHE 2015**

POSSIBILITA' PER REGIME DI VANTAGGIO 2014

CON REQUISITI DEL NUOVO REGIME FORFETARIO (VALUTAZIONE RINVIABILE A FINE A 2015)		CON REQUISITI DEL NUOVO REGIME START UP	MANTENIMENTO REQUISITI 2014
CO 54 REGIME FORFETARIO (REGIME NATURALE A SEGUITO ABROGAZIONE REGIME VANTAGGIO)	CO 86 ORDINARIO (ALIAS SEMPLIFICATO) PER OPZIONE	CO 87 REGIME START UP PER GLI ANNI CHE RESIDUANO AL TRIENNIO IN PRATICA 2015/2016 O SOLO 2015	CO 88 PERMANE REGIME DI VANTAGGIO FINO AL COMPIMENTO DEL QUINQUENNIO E COMUNQUE DEL 35° ANNO DI ETA'

POSSIBILITA' PER REGIME SUPERMINIMI 2014

CON REQUISITI DEL NUOVO REGIME FORFETARIO		CON REQUISITI DEL NUOVO REGIME START UP	MANTENIMENTO REQUISITI 2014
CO 54 REGIME FORFETARIO (REGIME NATURALE A SEGUITO ABROGAZIONE REGIME VANTAGGIO)	CO 86 ORDINARIO (ALIAS SEMPLIFICATO) PER OPZIONE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE

POSSIBILITA' PER
REGIME NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE 2014

CON REQUISITI DEL NUOVO REGIME FORFETARIO		CON REQUISITI DEL NUOVO REGIME START UP	MANTENIMENTO REQUISITI 2014
CO 54 REGIME FORFETARIO (REGIME NATURALE A SEGUITO ABROGAZIONE REGIME VANTAGGIO)	CO 86 ORDINARIO (ALIAS SEMPLIFICATO) PER OPZIONE	CO 87 REGIME START UP PER GLI ANNI CHE RESIDUANO AL TRIENNIO IN PRATICA 2015/2016 O SOLO 2015	AL MOMENTO NON CONSENTITO RESTARE IN REGIME NUOVE INIZIATIVE